

N. 49.928 REPERTORIO

N. 19.220

RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE

"GAL KALAT"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno trenta

del mese di Settembre (30.09.2016),

alle ore dieci e minuti trenta.

In Caltagirone e nel mio Studio in Via San Domenico Savio n.5.

Innanzi a me Dottor **FILIPPO FERRARA, Notaio** in Caltagirone,

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Catania e Caltagirone,

E' PRESENTE

- **SPITALE ALBERTO**, nato a Caltagirone il 23 febbraio 1979, il

quale interviene al presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale

Rappresentante della Societa' Consortile a Responsabilita'

Limitata denominata **"GAL KALAT"**, con sede in Caltagirone, in

Via Santa Maria di Gesu' n.90, codice fiscale "91020830872",

stesso numero di iscrizione al Registro delle Imprese della

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

Catania, nonchè iscritta al n. 314563 del Repertorio

Economico Amministrativo della stessa C.C.I.A.A., avente

partita IVA: "04722980879", espressamente autorizzato con

delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre

2016, che, in copia da me Notaio certificata conforme in data odierna si allega al presente sotto la lettera "A", previo esonero dalla lettura fattomene, per averne avuto precedente conoscenza.

La medesima persona, della cui identità personale e poteri di firma io Notaio sono certo, mi fa richiesta perchè riceva questo verbale, dichiarandomi che in questo luogo in questo giorno ed a quest'ora è stata convocata, in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Riduzione del capitale sociale per recesso del socio AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE, con sede in Caltagirone, codice fiscale 03402100872;
- 2) Aumento del Capitale sociale e determinazioni conseguenti;
- 3) Modifica dell'articolo 24 dello Statuto societario;
- 4) Eliminazione dell'art.39 dello Statuto societario.

Assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso signor Alberto Spitale, il quale constata e fa constatare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art.21 del vigente statuto sociale;
- del totale di n. 16 (sedici) soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto, in quanto regolarmente iscritti come tali al Libro dei Soci,

	sono presenti in proprio e per delega, conservata agli atti	
	della societa', n. 12 (dodici) soci aventi diritto di voto.	
	Segue l'elenco di tutti i 16 (sedici) soci ed accanto a	
	ciascun nominativo io Notaio scrivo a penna "presente",	
	"rappresentato" od "assente":	
	1) GAL KALAT EST ASSOCIAZIONE	presente;
	2) GAL KALAT OVEST ASSOCIAZIONE	presente;
	3) MEDIOCREDITO E SVILUPPO	presente;
	4) COMUNE DI CALTAGIRONE	assente;
	5) COMUNE DI MINEO	assente;
	6) CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI C.I.A.	presente;
	7) VALLE DEI MARGI S.R.L.	rappresentato;
	8) ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	presente;
	9) RINASCITA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	presente;
	10) AG.IS. FORM. AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LA	
	FORMAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE "AG.IS.	
	FORM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	rappresentato;
	11) CENTRO STUDI C.E.S.T.A. CULTURA ECONOMIA SOCIETA'	
	TERRITORIO E AMMINISTRAZIONE	presente;
	12) COOPERATIVA SOCIALE AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA	
		rappresentata;
	13) SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - CONCRETA	
		rappresentata;
	14) NARCISO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	presente;
	15) ISTITUTO DI SOCIOLOGIA "LUIGI STURZO" DI CALTAGIRONE	

assente;

16) AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE

POLITICHE TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE, assente e receduto.

Pertanto, verificata l'identita' e la legittimazione ad

intervenire dei presenti, Il Presidente dichiara che

l'Assemblea è validamente costituita ed atta discutere e

deliberare su tutti i punti posti all'Ordine del Giorno.

Innanzitutto il Presidente da' atto che è presente il

Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:

SPITALE ALBERTO, se medesimo, come sopra generalizzato;

FOTI ALESSANDRA, Consigliere;

IALUNA GIOVANNI MAURIZIO, Consigliere.

A questo punto, il Presidente preliminarmente fa le seguenti

opportune premesse:

a) con DDG n. 5598 del 9 settembre 2016 è stata approvata

la graduatoria definitiva concernente l'ammissione a

finanziamento a valere sulle risorse del PSR Sicilia

2014-2020, Misura 19, sottomisura 19.1, stabilendo che il GAL

Kalat risulta ammissibile al finanziamento a seguito della

candidatura trasmessa sulla strategia di Sviluppo Locale

"Calatino 2020";

b) in uno alla candidatura trasmessa si pone l'allegato 1

denominato "Protocollo di Intesa sulla strategia di Sviluppo

Locale Calatino 2020" che indica tra gli adempimenti da

effettuare l'impegno ad aderire di tutti gli Enti Locali

	inclusi nell'area territoriale oggetto di intervento, nonché	
	di alcuni enti, associazioni e imprese con specifico	
	riferimento all'art. 5 dello stesso protocollo di intesa;	
	c) è stato approvato il bando di finanziamento dei PSL	
	proposti dai GAL selezionati a valere sulla misura 19.1 con	
	DDG n. 2906 del 18 aprile 2016 che approva contestualmente le	
	disposizioni attuative della misura e che impongono ai GAL	
	selezionati di procedere con l'aggiornamento della compagine	
	sociale;	
	d) con verbale dell'assemblea ordinaria della società del 21	
	aprile 2012 sono stati ammessi a soci gli enti, associazioni	
	ed imprese con specifico riferimento a:	
	Associazione Generale delle Imprese, delle attività'	
	professionali e del lavoro autonomo della Provincia di Catania	
	Comune di Grammichele,	
	Comune di Mazzarrone,	
	Comune di Niscemi,	
	Comune di Ramacca,	
	ditta individuale Calanni Fraccono Giuseppe,	
	Violetto Ramacchese Società Cooperativa Agricola,	
	Società Agricola Cupane di Cupane Erika Andrea Rossana	
	s.a.s.;	
	e) con medesimo verbale dell'assemblea della società del 21	
	aprile 2012 è stata deliberato il recesso dell' AGENZIA DI	
	PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE	

TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE, con contestuale rimborso della quota sociale;

f) con protocollo di intesa del 29 giugno 2016 intitolato "Strategia di Sviluppo Locale Calatino 2020" hanno assunto impegno di aderire in qualità di soci i seguenti enti, associazioni ed imprese - Comune di Palagonia, Comune di Raddusa, Comune di Castel di Judica, Comune di San Michele di Ganzaria, Comune di San Cono e Comune di Mirabella Imbaccari, nonché le imprese Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP;

Organizzazione Produttori Rossa di Sicilia Societa' Cooperativa Agricola.

A questo punto il Presidente chiede di procedere alla riduzione del capitale sociale per l'importo di Euro 1.000 a seguito dell'avvenuto recesso del socio AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE, riducendo il capitale sociale interamente sottoscritto e versato ad Euro 28.000,00 (ventottomila virgola zero zero).

Dopo ampia discussione, l'assemblea, con il voto unanime dei soci espresso per alzata di mano

DELIBERA

1) di ridurre il capitale sociale da Euro 29.000,00 (ventinovemila virgola zero zero) ad Euro 28.000,00 (ventottomila virgola zero zero), per effetto dell'avvenuto

rimborso della quota sociale di Euro 1.000,00 (mille virgola

zero zero)del socio AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE, a

seguito del recesso convalidato dall'assemblea ordinaria del

21 aprile 2012.

Passando quindi al punto n.2) dell'Ordine del Giorno, il

Presidente propone all'Assemblea dei soci di aumentare il

detto capitale sociale di Euro 28.000,00 (ventottomila

virgola zero zero) ad Euro 44.000,00 (quarantaquattromila

virgola zero zero) ed assumere le conseguenti determinazioni.

Il Presidente cosi' propone di aumentare il capitale sociale

di ulteriori Euro 16.000,00 (sedecimila virgola zero zero)

con n. 16 (sedici) quote sociali di Euro 1.000,00 (mille

virgola zero zero) cadauna, da destinare alla sottoscrizione

dei soci ammessi con delibera del 21 aprile 2012 e di quanti

hanno manifestato impegno a divenire soci all'atto della

sottoscrizione del Protocollo di Intesa del 29 giugno 2016

candidato al bando di selezione delle misure agevolative

previste dal PSR Sicilia 2014-2020, misura 19, con specifico

riguardo ai seguenti Enti, Associazioni e Imprese:

COMUNE DI NISCEMI, con sede in Niscemi, Piazza Vittorio

Emanuele III n.1 , codice fiscale 82002100855;

COMUNE DI MAZZARRONE, con sede in Mazzarrone, Piazza

Autonomia n. SN, Codice fiscale 00607010873;

COMUNE DI GRAMMICHELE, con sede in Grammichele, Piazza

Carlo Maria Carafa, n.32, Codice fiscale 82002110870;

COMUNE DI RAMACCA, con sede in Ramacca, Piazza Umberto, n.14,

Codice fiscale 82001810876;

COMUNE DI PALAGONIA, con sede in Palagonia, Piazza Municipio

n. 1, Codice fiscale 82001870870-

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI, con sede in Mirabella Imbaccari

Piazza Vespri, n.1, Codice fiscale 8200175087;

COMUNE DI SAN CONO, con sede in San Cono, Piazza Gramsci, n.

13, Codice Fiscale: 82001910874;

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA, con sede in San Michele di

Ganzaria, in Via Roma n.82, Codice fiscale: 82002180873;

COMUNE DI RADDUSA, con sede in Raddusa, in Via Garibaldi

n.2, Codice fiscale: 82001950870;

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA, con sede in Castel di Iudica in

Piazza Marconi, n.SN, codice fiscale: 82001990876;

VIOLETTO RAMACCHESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, con sede

in Ramacca, in Contrada Pietrosa, n. SN, P.IVA 02333500870;

SOCIETA' AGRICOLA CUPANE S.A.S., con sede in Ramacca, in Via

Vittorio Emanuele, n.41, P. IVA 04334000876;

CONSORZIO DI TUTELA ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP, con sede in

Catania, Via San Giuseppe La Rena, n.30B, P.IVA 03510280872;

ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ROSSA DI SICILIA SOCIETA'

COOPERATIVA AGRICOLA, con sede in Catania, in Via G.A.

Costanzo, n. 41, P.IVA 03407800873;

ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITA'

PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO DELLA PROVINCIA DI

CATANIA, con sede in Catania, Via Mandrà n. 8 , Codice

fiscale 800002030874 e Partita IVA 01833090879;

CALANNI FRACCONO GIUSEPPE, nato a Catania il 5 giugno 1970,

con sede in Ramacca, Contrada Terranova, n.43, P.IVA

03147370872.

Il capitale sociale totale sottoscritto risulta quindi pari

ad Euro 44.000,00 (quarantaquattromila virgola zero zero).

Dopo ampia discussione, l'assemblea, con l'astensione del

solo rappresentante della **NARCISO SOCIETA' COOPERATIVA**

SOCIALE, a maggioranza votando per alzata di mano,

DELIBERA

di aumentare il capitale sociale ad Euro 44.000,00

(quarantaquattromila virgola zero zero), mediante

sottoscrizione e versamento della quota di Euro 1.000,00

(mille virgola zero zero) ciascuno da parte di:

COMUNE DI NISCEMI, con sede in Niscemi, Piazza Vittorio

Emanuele III n.1 , codice fiscale 82002100855;

COMUNE DI GRAMMICHELE, con sede in Grammichele, Piazza

Carlo Maria Carafa, n.32, Codice fiscale 82002110870;

COMUNE DI MAZZARRONE, con sede in Mazzarrone, Piazza

Autonomia s.n., Codice fiscale 00607010873;

COMUNE DI RAMACCA, con sede in Ramacca, Piazza Umberto, n.14,

Codice fiscale 82001810876;

COMUNE DI PALAGONIA, con sede in Palagonia, Piazza Municipio

n. 1, Codice fiscale 82001870870-,

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI, con sede in Mirabella Imbaccari

Piazza Vespri, n.1, Codice fiscale 8200175087;

COMUNE DI SAN CONO, con sede in San Cono, Piazza Gramsci, n.

13, Codice Fiscale: 82001910874;

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA, con sede in San Michele di

Ganzaria, in Via Roma n.82, Codice fiscale: 82002180873;

COMUNE DI RADDUSA, con sede in Raddusa, in Via Garibaldi

n.2, Codice fiscale: 82001950870;

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA, con sede in Castel di Iudica in

Piazza Marconi, n.SN, codice fiscale: 82001990876;

VIOLETTO RAMACCHESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, con sede

in Ramacca, in Via Pietrosa, n. SN, P.IVA 02333500870;

SOCIETA' AGRICOLA CUPANE DI CUPANE ERIKA ANDREA ROSSANA

S.A.S., con sede in Ramacca, in Via Vittorio Emanuele, n.41,

P. IVA 04334000876;

CONSORZIO DI TUTELA ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP, con sede in

Catania, Via San Giuseppe La Rena, n.30B, P.IVA 03510280872;

ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ROSSA DI SICILIA SOCIETA'

COOPERATIVA AGRICOLA, con sede in Catania, in Via G.A.

Costanzo, n. 41, P.IVA 03407800873;

ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITA'

PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO DELLA PROVINCIA DI

CATANIA, con sede in Catania, Via Mandrà n. 8 , Codice

fiscale 800002030874 e Partita IVA 01833090879;

CALANNI FRACCONO GIUSEPPE, nato a Catania il 5 giugno 1970,

con sede in Ramacca, Contrada Acquamenta, 43, P.IVA

03147370872.

Passando poi al punto n.3) dell'Ordine del Giorno, il

Presidente propone all'Assemblea dei soci di modificare

l'art.24 dello statuto societario, sostituendo l'attuale con

il seguente:

"Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano

iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e

che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

In deroga a quanto indicato al paragrafo precedente, per le

sole votazioni concernenti gli adempimenti connessi alla

candidatura al bando di selezione previsto a valere sulle

risorse del PSR Sicilia 2014-2020, misura 19 Sostegno allo

Sviluppo Locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo

Partecipativo), sottomisura 19.2 e sottomisura 19.4, tutti i

soci ammessi possono votare nell'ambito del Protocollo

d'Intesa "Strategia di Sviluppo Locale Calatino 2020" del 29

giugno 2016, così come approvato ed ammesso al finanziamento

dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale

dell'Agricoltura, giusta graduatoria definitiva approvata con

DDG n. 5596 del 9.9.2016, purchè risultino in regola con il

versamento della quota del capitale sociale sottoscritta.

Per tutte le altre deliberazioni rimane invariato il termine indicato al primo paragrafo.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di tre soci."

Dopo ampia discussione, l'assemblea, con il voto unanime dei soci espresso per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il seguente nuovo testo dell'art.24:

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

In deroga a quanto indicato al paragrafo precedente, per le sole votazioni concernenti gli adempimenti connessi alla candidatura al bando di selezione previsto a valere sulle risorse del PSR Sicilia 2014-2020, misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo), sottomisura 19.2 e sottomisura 19.4, tutti i soci ammessi possono votare nell'ambito del Protocollo d'Intesa "Strategia di Sviluppo Locale Calatino 2020" del 29 giugno 2016, così come approvato ed ammesso al finanziamento

dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura, giusta graduatoria definitiva approvata con
DDG n. 5596 del 9.9.2016, purchè risultino in regola con il
versamento della quota del capitale sociale sottoscritta.

Per tutte le altre deliberazioni rimane invariato il termine
indicato al primo paragrafo.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi
rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro
socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di tre soci."

Passando infine al punto n.4) dell'Ordine del Giorno, il
Presidente propone all'Assemblea dei soci di eliminare
l'art.39 dello statuto societario, ormai superato.

Dopo breve discussione, l'assemblea, con il voto unanime dei
soci espresso per alzata di mano,

DELIBERA

di eliminare l'art.39 dello statuto societario.

Il Presidente quindi mi fornisce il testo completo ed
aggiornato di tutto lo Statuto, perchè venga allegato al
presente sotto la lettera "B", esonerandomni dalla lettura in
quanto gia' a conoscenza di tutti i presenti.

Null'altro essendovi a deliberare, l'Assemblea viene sciolta

alle ore undici e minuti quaranta (ore 11.40).

Le spese di questo verbale, sue dipendenti e conseguenti sono a carico della societa' ed ammontano a circa Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zerozero).

Richiesto, io Notaio

ricevo quest'atto scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me completato a penna su quattro fogli di carta dei quali occupa tredici pagine intere e quanto della presente e da me letto al comparente che da me interpellato dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive alle ore undici e minuti cinquanta (ore 11.50).

Firmato:

ALBERTO SPITALE n.q.

DOTTOR FILIPPO FERRARA NOTAIO

ALLEGATO "B" AL N. 49.928 REPERTORIO N. 19.220 RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE "GAL KALAT"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituito con sede legale nel Comune di Caltagirone (CT) in forma di Societa' Consortile (senza scopo di lucro) il "GAL KALAT".

Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle societa'

a responsabilita' limitata.

Art. 2 (Durata)

La Societa' ha durata illimitata e potra' essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Oggetto sociale)

La societa', con scopi consortili senza alcuna finalita' speculativa, e/o di lucro, non divide utili, e si propone, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, di assicurare ai soci le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito di sviluppo locale ed in particolare del programma di iniziativa Comunitaria LEADER, promuovendo azioni integrate elaborate ed attuate nell'ambito di partenariati attivi a livello locale, nonche' l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualita' concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, di potenziamento dell'ambiente economico, al fine di creare posti di lavoro e di miglioramento della capacita' organizzativa delle comunita' interessate.

La Societa' e' costituita in particolare, ma non esclusivamente, per istituire il Gruppo di Azione Locale (GAL) per l'attuazione di un Piano di Sviluppo Locale (PSL) del NAT Calatino, come previsto nel Bando di selezione di cui

alla

G.U.R.S. n. 25 del 29 maggio 2009.

La Società', fin dalla sua costituzione, assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di Gruppo di Azione Locale.

Inoltre, persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dei territori in cui hanno sede legale e/o operativa i soci, attraverso i seguenti scopi:

a) Fare migliorare le condizioni economiche e culturali dell'area di riferimento anche per valorizzarla all'esterno;

b) Sviluppare e consolidare e/o creare opportunità di reddito e posti di lavoro;

c) Promuovere azioni ed iniziative volte al raggiungimento di collegamenti tra i soggetti aziendali, istituzionali, sociali, scientifici, culturali della Sicilia con quelli di altre aree europee e dei paesi del Mediterraneo;

d) Promuovere nel territorio le possibili sinergie ed interazioni tra progetti di iniziativa Comunitaria ed il quadro comunitario di sostegno della Regione Siciliana.

Il GAL KALAT conta inoltre di perseguire il proprio scopo attraverso:

a) Diagnosi territoriali;

b) Attività di sensibilizzazione della popolazione locale;

c) Attività di assistenza tecnica per la costituzione di

partnership locali;

d) Assistenza tecnica per la ricerca di finanziamenti e la realizzazione di piani di fattibilita' destinati agli operatori locali;

e) Supporto tecnico ed animazione dello sviluppo locale;

f) Sportelli di informazione ed orientamento finalizzati allo sviluppo di attivita' produttive;

g) Promozione elaborazione e gestione di attivita' di formazione professionale e di attivita' formative.

Puo' operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Attivita' connesse)

Considerata l'attivita', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, il GAL KALAT potra' tra l'altro effettuare:

a) L'acquisto, la gestione in proprio e nell'interesse dei soci di immobili a qualsiasi uso destinati; la gestione di uffici, sale riunioni e aule didattiche idonee alla utilizzazione per la formazione professionale complete delle attrezzature necessarie e i relativi servizi, da utilizzare da parte dei soci;

b) La gestione di corsi di formazione professionale riguardanti tutti i settori dell'artigianato del commercio e della pesca, dei servizi ecc.

Potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o

utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci)

Possono assumere la qualifica di soci:

a) I gruppi di azione locale costituitisi nell'ambito della iniziativa comunitaria Leader;

b) Gli enti locali presenti nel territorio della regione siciliana;

c) I soggetti operanti nel campo della programmazione negoziata;

d) Le associazioni di categoria degli artigiani, delle PMI (piccole e medie imprese), delle imprese agricole e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) Gli ordini e le associazioni professionali;

f) I soggetti di diritto pubblico che operano nel territorio

	della Regione Sicilia;	
	g) Le persone giuridiche o fisiche esercenti attivita' economiche;	
	h) I soggetti finanziari e di ricerca, scuole ed enti di formazione operanti in Sicilia;	
	i) Soggetti economici ed associazioni culturali, delle arti, dello spettacolo, della tutela dell'ambiente, delle pari opportunita' ecc. aventi sede legale ed operanti nel territorio delle regione siciliana;	
	j) Istituti e fondazioni.	
	I soci secondo la loro tipologia saranno suddivisi in:	
	A) Soggetti privati;	
	B) Soggetti pubblici.	
	Gli organi partecipanti si impegnano a concorrere alle attivita' del GAL KALAT, a sostenere al massimo delle proprie possibilita' programmi e progetti, ad effettuare le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.	
	La quota di partecipazione per ogni socio e' stabilita in Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero).	
	Essa puo' essere modificata con deliberazione dell'assemblea senza che cio' comporti la modifica del presente statuto.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Coloro che intendono associarsi devono presentare all'Organo	

amministrativo domanda scritta con allegati:

a) Per le persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di

nascita, residenza, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) Per le persone giuridiche e gli enti: denominazione

sociale, sede e attivita' svolta, codice fiscale, copia

dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento

della domanda, copia della delibera dell'organo che ha

approvato l'adesione, copia della delibera che ha nominato il

rappresentante nell'assemblea del GAL KALAT;

c) gli altri documenti che l'Organo amministrativo ritenga

utile ed abbia richiesto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo e

l'attivita' svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata, a cura dell'Organo

amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e

comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo

amministrativo, chi l'ha proposta puo', entro il termine di

decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del

diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,

la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal GAL KALAT nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferenti la gestione sociale;

d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalita' previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalita' relative all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalita' e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Societa' il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci;

c) concorrere alla copertura delle spese per la gestione della Societa' secondo le norme del regolamento e delle delibere degli organi sociali.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci (10) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Societa'.

Art. 8 (Perdita della qualita' di socio e Limiti alla trasferibilita' della quota)

La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

La quota dei soci non puo' essere ceduta con effetto verso la Societa' se la cessione non e' stata autorizzata dagli amministratori ai sensi dell'art. 2530 del codice civile.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio puo' recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Societa' deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione puo' essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Societa';

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonche' dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto societario con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto c);

c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Societa';

d) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a cio' univocamente diretti, attivita' in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che riporti condanne penali che incidano negativamente sulla sua moralita' o che lo mettano nelle condizioni di non poter intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;

f) che abbia distratto o non destini al giusto scopo le somme ricevute dalla Societa' o anche per intercessione di questa.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento e' effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La Societa' non e' tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato

richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

Art. 14 (Responsabilita' dei soci cessati)

Il socio che cessa di far parte della Societa' risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOSTENITORI

Art. 15 (Soci sostenitori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi soci sostenitori.

Sono coloro i quali versano una quota pari almeno il quintuplo di quella stabilita per i soci ordinari, oppure partecipino con contributi materiali di valore rilevante consistenti nel cedere la proprieta' o dare la disponibilita' gratuita di valori, beni mobili e/o immobili, merci,

strumenti, o attrezzature utili al conseguimento degli scopi societari.

Tale qualifica onorifica viene conferita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente a persone fisiche, Societa', Associazioni, Gruppi riconosciuti e non, Enti pubblici, privati e collettivi di qualsiasi specie.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio e' costituito:

a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sostenitori confluenti in Fondi patrimoniali, o per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno

(31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo

provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea

dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro

centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio

consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della Società,

segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla

gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al

bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla

destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore

al trenta per cento (30%);

b) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla

lettera e) dell'art. 16.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,ferme

restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla

costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 18 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2543 del Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.

Art. 19 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o
consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,
la stessa potra' avvenire in forma libera, ma dovra'
concludersi con la redazione di un apposito documento
scritto, dal quale dovra' risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le
eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- c) l'indicazione dei soci consenzienti;
- d) l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta
degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarieta'
o astensione;
- e) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che
astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per
iscritto dovra' essere redatto apposito documento scritto dal
quale dovra' risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovra' essere trasmessa a tutti i
soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno
trasmettere alla societa' apposita dichiarazione, scritta in

calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art 20 (Organi sociali)

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. il Collegio Sindacale (se dovessero verificarsi le disposizioni dell'art. 2543 del c.c.).

Art. 21 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 18 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potra' riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalita', l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea e' validamente costituita quando sia presente la

meta' dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 18 del presente statuto, l'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti dei presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale e' sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 23 (Elezioni cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

In deroga a quanto indicato al paragrafo precedente, per le sole votazioni concernenti gli adempimenti connessi alla candidatura al bando di selezione previsto a valere sulle

	risorse del PSR Sicilia 2014-2020, misura 19 Sostegno allo	
	Sviluppo Locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo	
	Partecipativo), sottomisura 19.2 e sottomisura 19.4, tutti i	
	soci ammessi possono votare nell'ambito del Protocollo	
	d'Intesa "Strategia di Sviluppo Locale Calatino 2020" del 29	
	giugno 2016, così come approvato ed ammesso al finanziamento	
	dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo	
	Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale	
	dell'Agricoltura, giusta graduatoria definitiva approvata con	
	DDG n. 5596 del 9.9.2016, purchè risultino in regola con il	
	versamento della quota del capitale sociale sottoscritta.	
	Per tutte le altre deliberazioni rimane invariato il termine	
	indicato al primo paragrafo.	
	Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti	
	presenti.	

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri dispari variabile da tre (3) a sette (7), ed il loro numero sara' determinato di volta in volta prima dell'elezione.

I Consiglieri eletti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dei soci, al fine di attribuire ai soggetti privati almeno il 50% del potere decisionale, si compone di:

- un numero variabile da due a quattro membri eletti dai soci di categoria A) di cui all'art. 5 del presente statuto;
- un numero variabile da uno a tre membri eletti dai soci di categoria B) di cui all'art. 5 del presente statuto.

La nomina del Presidente e del Vice-Presidente e' effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione dopo l'elezione;

gli stessi non potranno essere espressione di una stessa categoria dei soci.

L'amministrazione della Societa' puo' essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci oppure tra

le persone indicate dai soci persone giuridiche.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e
scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il
bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 27 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei piu' ampi poteri per
la gestione della Societa', esclusi solo quelli riservati
all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle
proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste
dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di
ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni
che incidono sui rapporti con i soci, ad uno o piu' dei suoi
componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni
dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le
eventuali modalita' di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli
amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno
dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con
le limitazioni e le modalita' indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli
Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche'
sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni

o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti, così come corrispondente alla

ripartizione indicata nell'art.29.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale pu\$ compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Societa' di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potra' conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, che ne nominano il Presidente e che ne determinano i compensi.

Un Sindaco e' di nomina della parte pubblica dei soci mentre gli altri due di nomina della parte privata, che indica anche il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci e' determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed e' quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Societa' nominera' uno o piu' Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci;

- a fini di pubblica utilita' o ad organizzazioni non

lucrative di interesse sociale, comunque indirizzati alla promozione e allo sviluppo del territorio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 36 (Indivisibilità delle riserve e devoluzione)

E' comunque vietata la distribuzione di dividendi a qualsiasi titolo o forma.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della Società.

Con la cessazione l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto per la promozione e lo sviluppo del territorio.

Art. 37 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere

assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la societa', ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Catania, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. del D.lgs. 5/2003.

Ove il tentativo di conciliazione dovesse avere esito negativo la decisione della controversia dovra' essere rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali da nominarsi uno per ciascuna dalle parti ed il terzo dai predetti due arbitri, tra loro d'accordo, entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui non vi sia accordo tra sindacale parti o comunque non si provveda alla nomina del presidente nel termine suindicato, la nomina sara' richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Societa'.

La sede del collegio arbitrale sara' presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovra' decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina e decidera' in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte

soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le

controversie promosse da amministratori, liquidatori e

sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto

sociale.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono

essere approvate con delibera assembleare assunta con la

maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90

(novanta) giorni, esercitare il recesso.

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le

vigenti norme di legge sulle societa' e si applicano, in

quanto compatibili, le norme delle societa' a responsabilita'

limitata.

Registrato a Caltagirone il 3 ottobre 2016 al n.3466.